



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 03/01/2001 n. 1

Oggetto:

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Primi chiarimenti.

Sintesi:

La circolare, al fine di facilitare l'applicazione delle numerose disposizioni contemplate nella legge n. 388 del 23 dicembre 2000, c.d. "legge finanziaria per l'anno 2001", pubblicata nel S.O. n. 219 alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000, fornisce i primi chiarimenti sulle principali novità, con particolare riferimento a:

IMPOSTE SUI REDDITI

- Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni
- Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero
- Riduzione dell'aliquota IRPEG
- Disposizioni in materia di tassazione del reddito d'impresa
- Incentivi per l'incremento dell'occupazione
- Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
- Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale
- Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari
- Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo imposta sostitutiva
- Regime fiscale delle attività marginali
- Disposizioni in materia di base imponibile IRAP
- Interpretazione autentica dell'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi
- Disposizioni in materia di compensazione e versamenti
- Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali

IMPOSTE INDIRETTE

- Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi
- Semplificazioni per l'INVIM decennale
- Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
- Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche 103
- Disposizioni in materia di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative
- Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni

(...omissis...)

(...omissis...)

1.6 Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
L'art. 8 della legge finanziaria per il 2001 prevede un'agevolazione per i nuovi investimenti delle imprese localizzate nelle aree svantaggiate, consistente in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

1.6.1 Soggetti beneficiari

Destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, localizzati nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno e del Centro - nord. Si tratta, in particolare, delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209. Tali aiuti sono, cioè, quelli destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, e quelli destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Sono esclusi dall'agevolazione in argomento i soli enti non commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR, ancorché gli stessi svolgano attività commerciale.

1.6.2 Decorrenza

L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, sono agevolabili solo i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Tale ultima disposizione risulta applicabile per i soggetti IRPEG non aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

1.6.3 Misura dell'agevolazione

L'agevolazione in esame consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee; in particolare, il credito di imposta è determinato applicando ai costi sostenuti le percentuali massime di aiuto consentite (ESN ed ESL) e quindi è fruibile nel limite del totale netto stabilito dalla predetta Commissione.

Tali percentuali, infatti, sono individuate in relazione alle varie aree territoriali ammesse a fruire dell'agevolazione e alle caratteristiche dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti. Esse variano da un minimo del 15 per cento ed un massimo del 60 per cento dell'investimento, in relazione alla dimensione dell'impresa e dell'area in cui l'investimento stesso viene realizzato.

Si evidenzia, inoltre, che il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Pertanto, non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene.

1.6.4 Oggetto dell'agevolazione

Sono agevolabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, i nuovi investimenti realizzati dalle imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria.

I predetti beni strumentali devono essere destinati a strutture produttive già esistenti ovvero strutture che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

La fruizione del beneficio fiscale è subordinata, pertanto, all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del TUIR, indipendentemente dall'entrata in funzione del medesimo.

Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto a titolo derivativo di tali beni, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario, dal momento che il comma 7 dell'articolo in commento prevede la decadenza dal credito d'imposta in argomento nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.

Restano espressamente esclusi da tale agevolazione, invece, i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con DM 31 dicembre 1988. È escluso, altresì, dall'oggetto dell'agevolazione l'avviamento, nonché i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo atteso che gli stessi si configurano non come beni immateriali suscettibili di tutela giuridica.

Gli investimenti in parola sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Ai sensi del comma 3 dell'articolo in commento agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento a decorrere dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

Per espressa previsione normativa non vanno dedotti in ogni caso dall'ammontare degli investimenti agevolabili gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. La condizione affinché il predetto contratto di locazione sia agevolabile è che lo stesso contenga necessariamente la clausola di riscatto.

Qualora gli investimenti in argomento siano effettuati da soggetti di nuova costituzione, l'intero importo dei costi sostenuti per l'investimento rileverà ai fini agevolativi.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

Come chiarito nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge in commento, in questo modo si è inteso prevedere un meccanismo analogo a quello dell'agevolazione "Visco", disciplinato dall'art. 2, commi 8 e seg., della legge 13 maggio 1999, n. 133, che, nel facilitare il compito dei contribuenti ai fini dell'applicazione del beneficio in sede di dichiarazione dei redditi, consente, in conformità ai principi comunitari, di escludere dall'agevolazione quella parte di investimenti - quantificata dal legislatore forfetariamente nel 75 per cento degli investimenti agevolati - che le grandi imprese effettuano fisiologicamente in beni immateriali.

1.6.5 Utilizzo del credito d'imposta

Il comma 5 dell'art. 8 dispone che il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Detto credito d'imposta non può essere chiesto a rimborso, ma è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento sia delle imposte (dirette, IVA e IRAP) sia dei contributi previdenziali e assicurativi.

La predetta compensazione puo' essere fruita immediatamente, sin dalla data di sostenimento dei costi per gli investimenti, dal momento che non e' richiesta alcuna autorizzazione mediante una specifica domanda.

Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR.

Per le imprese soggette a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, l'applicazione del beneficio in esame e' espressamente subordinata alle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e alla preventiva autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.

In tal caso, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

1.6.6 Decadenza dai benefici

Il comma 7 prevede, infine, il recupero dell'agevolazione nel caso in cui:

- i beni oggetto della stessa non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni;
- per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria non venga esercitato il diritto di riscatto, ovvero qualora il relativo contratto sia stato ceduto a terzi.

Verificatasi la decadenza, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero fatti uscire dal regime di impresa.

Se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, l'acquisto del bene nuovo costituisce mero rimpiazzo e non puo' essere oggetto di agevolazione; in tal caso il beneficio viene meno nella misura in cui il costo non ammortizzato del bene uscente e' superiore a quello del nuovo bene.

Il minore credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi.

1.6.7 Controlli

L'ultimo comma dell'art. 8 prevede, infine, l'emanazione di decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, con cui verranno dettate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dell'agevolazione in esame.

Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'.

(...omissis...)